



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

### L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 472/Area 1<sup>a</sup>/S. G. del 04/11/2015, con il quale l'On. Antonino Cracolici è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO il Decreto n. 11732 del 07/07/2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante le modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2016 delle unità autorizzate all'utilizzazione del sistema a strascico comprendente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti -, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- CONSIDERATO l'articolo 2 comma 4 del suddetto D. M. n. 11732 del 07/07/2016 che stabilisce per le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca dovrà avere la durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi previsti dai piani di gestione e che la decorrenza dovrà essere disposta con provvedimento regionale;
- CONSIDERATE le indicazioni rappresentate dai componenti della Commissione consultiva regionale della pesca della Sicilia, nella sessione del 12 luglio 2016, riguardo all'interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico;
- RITENUTO necessario, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 comma 8 del D.M. n. 11732 del 07/07/2016, inerente le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, aggiungere, oltre alle specie indicate, anche lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 2 medesimo;
- RITENUTO importante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 8 e 10 del D. M. n. 11732 del 07/07/2016, che durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, compreso lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti e che, in ogni caso, la quota di crostacei di profondità dovrà essere prevalente, in termini di peso, rispetto all'intero pescato sbarcato;
- RITENUTO opportuno esplicitare taluni aspetti relativi agli articoli 2, 3 e 5 del D. M. n. 11732 del 07/07/2016, riguardanti nello specifico i controlli sull'attività svolta dalle unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante l'interruzione delle altre unità interessate allo strascico in acque territoriali nazionali.

## DECRETA

- Art. 1 Per le unità da pesca di cui al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 11732 del 07/07/2016, recante le modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2016, autorizzate con il sistema a strascico mediante l'uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi a decorrere dal **15 settembre 2016**, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.
- Art. 2
1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 comma 8 del D. M. n. 11732 del 07/07/2016, le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), del Gambero rosso mediterraneo (*Aristaomorpha foliacea*), del Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*) e dello Scampo (*Nephrops norvegicus*), devono essere abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore, essere munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori a 300 metri, potranno effettuare l'interruzione delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi a decorrere dal **10 agosto 2016**, secondo i tempi e modi stabiliti dal D.M. suddetto, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità medesima e all'eventuale porto base, entro due precedenti interruzione.
  2. Le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente comma, non potranno svolgere l'attività di pesca entro le 12 miglia nautiche dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana dal 15 settembre 2016 al 14 ottobre 2016.
  3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 commi 8 e 10 del D.M. n. 11732 del 07/07/2016, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità sono ammesse catture accessorie di specie diverse che potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.
  4. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, di cui all'articolo 1 comma 1 del D.M. n. 11732 del 07/07/2016, è obbligatorio che gli apparati *Blue-Box* e *AIS* siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente su batimetriche superiori a 300 metri e a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia; in caso di avaria valgono le disposizioni normative vigenti in materia.
- Art. 3 Per quant'altro non previsto nel presente decreto in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D. M. n. 11732 del 07/07/2016.
- Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

Palermo, 29 LUG. 2016



IL VICE PRESIDENTE  
L'ASSESSORE

On. Antonello Cracolici